




COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Comune di BIBBONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



Anno 2016

Approvato con deliberazione di CC n. 66 del 19.12.2016

INDICE

TITOLO 1: NORME GENERALI	4
Articolo 1 <i>Ambito di applicazione</i>	4
Articolo 2 <i>Definizioni.....</i>	4
Articolo 3 <i>Finalità del Regolamento</i>	5
Articolo 4 <i>Compiti degli uffici comunali</i>	5
Articolo 5 <i>Esercizio dell'attività.....</i>	5
Articolo 6 <i>Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....</i>	6
Articolo 7 <i>Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nei posteggi fuori mercato.....</i>	6
Articolo 8 <i>Mancata presenza dell'azienda sul mercato e assenza del titolare.....</i>	7
Articolo 9 <i>Subingresso</i>	7
Articolo 10 <i>Assegnazione posteggi riservati</i>	8
Articolo 11 <i>Assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap, imprenditori agricoli ed ittici.....</i>	8
Articolo 12 <i>Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e per la qualificazione di mercati esistenti.....</i>	9
Articolo 13 <i>Sospensione volontaria dell'attività.....</i>	9
Articolo 14 <i>Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione</i>	9
Articolo 15 <i>Sospensione e revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione.....</i>	10
Articolo 16 <i>Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....</i>	10
Articolo 17 <i>Normativa igienico-sanitaria.....</i>	11
TITOLO 2: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO	11
Capo I Mercati settimanali.....	11
Articolo 18 <i>Individuazione e consistenza</i>	11
Articolo 19 <i>Norme in materia di funzionamento dei mercati.....</i>	13
Articolo 20 <i>Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi.....</i>	13
Articolo 21 <i>Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei</i>	13
Articolo 22 <i>Posteggi riservati ai produttori agricoli</i>	13
Articolo 23 <i>Scambio di posteggi.....</i>	13
Articolo 24 <i>Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze.....</i>	14
Articolo 25 <i>Determinazione degli orari.....</i>	14
Articolo 26 <i>Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....</i>	14
Articolo 27 <i>Variazione per miglioria e scambio di posteggi.</i>	15
Capo II Posteggi fuori mercato	15
Articolo 28 <i>Norme generali.....</i>	15
Articolo 29 <i>Individuazione e consistenza</i>	16
Articolo 30 <i>Autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggi fuori mercato.....</i>	16
Articolo 31 <i>Decadenza dell'autorizzazione</i>	16
Capo III Fiere promozionali	16
Articolo 32 <i>Definizione e tipologie.....</i>	16
Articolo 33 <i>Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali</i>	17
Articolo 34 <i>Modalità di accesso degli operatori</i>	17
Articolo 35 <i>Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....</i>	17
Articolo 36 <i>Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati..</i>	18
Articolo 37 <i>Determinazione degli orari.....</i>	18
Articolo 38 <i>Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....</i>	18
Capo IV Manifestazioni commerciali a carattere straordinario proposte all'amministrazione comunale previa concertazione con le organizzazioni di categoria	18
Articolo 39 <i>Disposizioni relative alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario</i>	18
Articolo 40 <i>Disposizioni finali.....</i>	19

TITOLO 3: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 19

<i>Articolo 41</i>	<i>Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 42</i>	<i>Zone escluse</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 43</i>	<i>Svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali.....</i>	<i>19</i>

TITOLO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 20

<i>Articolo 44</i>	<i>Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 45</i>	<i>Attività stagionali.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 46</i>	<i>Tariffe per la concessione del suolo pubblico.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 47</i>	<i>Vigilanza</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 48</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 49</i>	<i>Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate</i>	<i>21</i>

TITOLO 1. NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Bibbona . ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e s.m.i., di seguito denominata legge.
2. Il regolamento rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano per il commercio su aree pubbliche.

Art. 2 - Definizioni

1. Per **legge** si intende la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per **Decreto Legislativo** si intende il D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
4. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
5. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.
6. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
7. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto previsto dall'Art. 24 del presente Regolamento.
8. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
9. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio, individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e agli imprenditori agricoli, compreso gli imprenditori ittici, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
10. Per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale** di posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal SUAP del Comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato.
11. Per **abilitazione all'esercizio itinerante**: la presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio nel quale si intende avviare l'attività.
12. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 13.
13. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
14. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, del medesimo settore merceologico, in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
15. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
16. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, per quel giorno aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
17. Per **attività stagionali**: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 180 per ogni anno solare e che sono riferite alla

commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati ai flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, periferiche e rurali, e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - g) il corretto inserimento delle strutture destinate al commercio su aree pubbliche perseguendo criteri di decoro urbano e riqualificazione degli spazi pubblici.

Articolo 4 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri Uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. N.59/2010 e s.m.i., ivi compresi quelli per il settore alimentare, ove necessario, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, è inoltre soggetto a quanto previsto dal D.P.G.R. 40R/2006 e s.m.i e dalle altre vigenti norme in materia igienico- sanitaria.
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. L'attività di somministrazione è possibile qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

7. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 6 - Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi della normativa vigente, al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività oppure al Comune di residenza e può essere effettuata dalla data stessa di ricevimento della segnalazione.
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione **dodecennale** di posteggio nel mercato, è rilasciata contestualmente dal SUAP del Comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione di posteggio nei mercati e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
3. Il bando contiene:
 - a. l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, esistente o di nuova istituzione;
 - b. l'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
 - c. il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
4. Per i posteggi fuori mercato il Comune si riserva comunque di emanare bandi relativi a singoli posteggi o ambiti del territorio comunale e stabilire criteri di assegnazione specifici in ragione degli obiettivi di interesse generale da perseguire, così come individuati dall' art. 28 del presente Regolamento.
5. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi, ad eccezione di quelli per i posteggi fuori mercato, pervengono alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione sul BURT entro i trenta giorni successivi.
6. La domanda, a valere sul bando formulato ai sensi dell'art. 32 della LR 28/2005 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere può essere presentata tramite PEC, a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare periodi di validità dei termini del bando più ampi con valutazione trimestrale delle istanze presentate. Tale facoltà non si applica ai bandi indetti a seguito delle scadenze previste dal D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.

Criteri di assegnazione dei posteggi a seguito del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.

- 7.
7. In caso di riassegnazione di posteggi già esistenti successivamente alla scadenza della proroga concessa dal Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di aree pubbliche, il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione per i mercati sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome concernente "Linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" del 03/08/2016,

recepita dalla Regione Toscana con deliberazione di GR n. 856 del 06/09/2016 e nel presente regolamento tenendo conto di:

- a. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare, al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b. anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta;
8. In caso di assegnazione di posteggi fuori mercato di nuova istituzione si tiene conto del punteggio legato all'anzianità di iscrizione nel registro imprese e non si applica il criterio dell'anzianità d'impresa acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; si applica inoltre quanto indicato all'art. 28 del presente regolamento.
 9. Per l'approvazione delle graduatorie, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà alla definitiva approvazione e pubblicazione della graduatoria, entro i successivi quindici giorni. Contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.
 10. I titolari delle vecchie concessioni partecipanti al bando non possono riaffittare l'azienda fino alla conclusione delle procedure di assegnazione.

Articolo 8 – Mancata presenza dell'azienda sul mercato e assenza del titolare

1. La mancata presenza di un'azienda titolare di posteggio sul mercato viene annotata dalla Polizia Municipale; il posto non occupato viene momentaneamente assegnato ad altro operatore nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 24; qualora l'azienda risulti assente per n. 18 volte nell'anno solare in caso di posteggi annuali ovvero superiori ad un terzo per i posteggi stagionali, si applica quanto previsto dal successivo art. 14.
2. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori.
3. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) o documentazione INAIL/INPS comprovante lo stato di collaboratore.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.
5. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228.

Articolo 9 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. La comunicazione di subingresso, deve essere corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. N. 59/2010 e, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare.
3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferiti, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i., salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La comunicazione di subingresso, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Comune, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
6. Il subingresso è effettuato presentando la SCIA al Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti è presentata la SCIA al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate solo dal medesimo titolo. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altri titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, né trasferite su titoli abilitativi già nella disponibilità dell'operatore.
8. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, il subingresso è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap; in caso di trasferimento di azienda "mortis causa", con posteggio riservato a portatori di handicap, si applica tuttavia quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, relativamente alla possibilità per l'erede di cedere l'azienda a soggetto in possesso dei requisiti riservati, senza prima intestarsela.
9. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato se non ha presentato apposita comunicazione di subentro (SCIA) , regolare e completa, al Comune, da esibire, in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
10. E' fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, o posteggio fuori mercato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.
11. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.

Articolo 10 - Assegnazione posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato .

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap, imprenditori agricoli ed ittici

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione dodecennale di posteggio ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e s.m.i. è effettuato nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui all' Art. 7 del presente regolamento.
2. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare o ad un dipendente, alle condizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

3. Il rilascio della concessione di posteggio agli imprenditori agricoli e ittici di cui al decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57) è effettuato secondo le modalità e i criteri di cui agli Art. 7 e seguenti del presente regolamento, ove ed in quanto applicabili.
4. La concessione può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva o dei cicli biologici del pescato.
5. La concessione di posteggio, di cui al comma precedente, è reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda agricola, esclusivamente a favore di altro soggetto imprenditore agricolo di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228; in tali ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'Art.9 ove ed in quanto compatibili.
6. I portatori di handicap, i produttori agricoli ed i produttori ittici possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati.
7. Qualora non sia presente alcun portatore di handicap, il posto potrà essere assegnato ad un aspirante iscritto in graduatoria, seguendo l'ordine di anzianità per numero di presenze della stessa.

Articolo 12 - Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e per la qualificazione di mercati esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il Comune tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario.
2. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
3. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica o di maggiore funzionalità, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato e dei posteggi fuori mercato. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
4. Nella ricollocazione del mercato si dovrà tener conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario.
5. Nel caso di trasferimento di mercato per le motivazioni di cui ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione seguirà i criteri di seguito specificati:
 - maggiore anzianità riferita alla data di istituzione del posteggio;
 - a parità di anzianità si terrà conto dell'anzianità rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto titolare, maturata anche in modo discontinuo, escludendo con tale termine gli eventuali affittuari del posteggio, quale risulta dal registro delle imprese.
6. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato per motivi di viabilità o lavori pubblici o di una più funzionale dislocazione dei posteggi in misura del 10% del totale dei banchi, si può procedere alla riassegnazione dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente.

Articolo 13 - Sospensione volontaria dell'attività

1. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'art. 71 della Legge.

Articolo 14 - Decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 della Legge;
2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato decadono inoltre:

- a) qualora il posteggio non sia utilizzato per 18 volte in ciascun anno solare ovvero per assenze non giustificate superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato e del posteggio fuori mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' Art. 13;
- b) qualora non sia stata normalizzata la posizione contributiva ai sensi di legge;
- c) qualora non sarà effettuato il pagamento della COSAP, ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) qualora venga reiterata per tre volte nell'anno solare la violazione di occupazione di spazio pubblico al di fuori della concessione.

Il Comune, accertata d'ufficio la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo non inferiore a dieci giorni per depositare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune accoglie le memorie o archivia la pratica, comunicandone l'esito al concessionario ed indicando gli eventuali motivi del mancato accoglimento.

Articolo 15 - Sospensione e revoca della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della Legge.

Articolo 16 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, in originale o in copia autenticata, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.
4. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere frontalmente dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 e compatibilmente con gli spazi disponibili a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza. Tutti gli operatori devono osservare l'allineamento del banco di vendita sulla parte frontale seguendo la linea del mercato.
5. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
6. Ad esclusione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, avente superficie tale da non consentire il posteggio del furgone, è obbligatorio mantenere nel posteggio il proprio veicolo, sia esso attrezzato o meno per l'attività di vendita, entro lo spazio assegnato in concessione.
7. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere negli appositi contenitori, tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di settore e comunque dalla normativa vigente.
8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.
9. Le esposizioni delle stoffe, indumenti, confezioni ed altri generi, se effettuate sulle aste delle tende o da queste pendenti, devono essere fatte in modo da non eccedere la superficie del posteggio; per le calzature, fiori e piante, terraglie, ferramenta ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra delle merci poste in vendita; per i prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari deperibili, confezionati e non, devono essere posti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo;
10. L'esercente non può, in nessun caso, rifiutare la vendita, nella quantità e nella qualità richiesta delle merci esposte al pubblico. L'esercente stesso deve inoltre applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalle leggi e le indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di etichettatura.

11. E' esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
13. E' vietato svolgere attività di battitore.
14. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.

Articolo 17 - Normativa igienico-sanitaria

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali, laddove applicabili.
2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati settimanali

Articolo 18 – Individuazione e consistenza

Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

1. Mercato che si svolge a Bibbona:

- a) Svolgimento del mercato: annuale
Cadenza: settimanale
Giornata di svolgimento: giovedì
- b) ubicazione : Bibbona – Piazza del Mercato
- c) superficie complessiva del mercato: mq.522;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq.276;
- e) totale posteggi: n. 9, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. 28/2005, art.32 e ss.) di cui 4 riservati al settore non alimentare e 3 al settore alimentare;
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli (L.R. 28/2005, art. 38, comma 2, lettera b);
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 28/2005 art. 38, comma 1);
- f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 20;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 32;
 - posteggi su area scoperta n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 224 mq.
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza, e la superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

2. Mercato che si svolge a La California;

- a) Svolgimento del mercato: annuale;
Cadenza: settimanale;

Giornata di svolgimento: sabato

b) Ubicazione: Via Modigliani – Via Il Giugno - Via Mascagni – P.zza Martiri della Libertà e Via XXV Aprile;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 585;

d) totale posteggi: n. 18, di cui:

- n. 16 riservati ai titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. 28/2005, art.32e ss.); di questi, 3 riservati al settore alimentare e 11 al settore non alimentare;
 - n. 1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 28/2005 art.38, comma 1);
 - n. 1 riservato agli imprenditori agricoli (L.R. 28/2005, art. 38, comma 2, lettera b)
- a) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:
- posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 20;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 32;
 - posteggi su area scoperta n. 16 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di circa 400 mq.

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata a) nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza, e la superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

In caso di festività il mercato può essere anticipato , eventuali richieste devono comunque pervenire almeno quindici giorni prima dell'evento.

3. Mercato stagionale che si svolge a M. di Bibbona:

a) svolgimento del mercato : stagionale;

b) Cadenza: settimanale;

c) Giornata di svolgimento: Mercoledì;

d) ubicazione: Marina di Bibbona - Piazza dei Ciclamini;

e) superficie complessiva del mercato: mq. 6352;

f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1685;

g) totale posteggi n. 54, di cui:

h) n. 45 (di cui 10 riservati al settore alimentare e 35 al settore non alimentare) riservati ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. 28/2005, art. 32 e ss.)

i) n. 8 riservati ai produttori agricoli (L.R. 28/2005 art. 38, comma 2, lettera b)

j) n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 28/2005 art. 38, comma 1)

k) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

l) posteggi su area scoperta n. 8 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq. 68;

m) posteggi su area scoperta n. 1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 36;

n) posteggi su area scoperta n. 45 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, per

o) una superficie complessiva di 1575 mq.

Orario	Inizio	Termine
Accesso	7.00	8.00
Vendita	8.00	13.00
Sgombero	13.00	14.30

Articolo 19 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi, cui facciano parte operatori su area pubblica, che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.

Articolo 20 - Criteri di assegnazione in concessione dei posteggi

1. Il Comando Polizia Municipale segnala all'Ufficio Commercio l'elenco dei posti liberi nei mercati (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio oppure perché non ancora assegnati).
2. Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all' Art. 7 del presente Regolamento.
3. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato, sia inferiore o uguale a cento, oppure di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.

Articolo 21 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della LR 28/2005 e s.m.i. in merito al numero massimo di concessioni di posteggio di cui uno stesso soggetto può essere titolare o possessore e dall'art. 16 del presente Regolamento, ai fini dello svolgimento dei mercati settimanali si specifica quanto segue:
 - le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che consenta il traffico dei veicoli e comunque non eccedere la metà dell'interspazio esistente tra banchi limitrofi;
 - i banchi od i veicoli attrezzati per la vendita delle merci dovranno essere bene allineati sulla stessa fila, con distacco di almeno 0,8 metri tra loro, in modo da consentire il transito del pubblico;
 - e' fatto obbligo agli operatori di mantenere i banchi in stato di decorosa efficienza ed in modo da lasciare liberi i corridoi e gli spazi tra banco e banco;
 - e' rigorosamente vietato lasciare al suolo carta, cassette, frutta avariata e qualsiasi altro tipo di immondizia. I rifiuti debbono essere accantonati in modo ordinato, sul marciapiede al fine di agevolare la successiva raccolta da parte del personale incaricato;
 - ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 22 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 23 – Scambio di posteggi

1. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori

dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni/concessioni di posteggio.

2. Non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi riservati a portatori di handicap o produttori agricoli.

Articolo 24 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, al momento dell'orario di inizio vendita, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.
3. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) è effettuata da personale dipendente del Comando Polizia Municipale o dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale. Chi dispone di più titoli autorizzatori o di titoli che diano accesso alle riserve deve dichiarare con quale titolo autorizzatorio ed eventualmente con quale titolo che dia accesso alla riserva si presenta, esibendolo in originale o in copia autenticata.
4. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro **10** giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, le presenze che gli operatori titolari e non titolari di posteggio maturano in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il S.U.A.P. mediante richiesta di accesso agli atti.
6. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà considerata valida la presenza.

Articolo 25 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di vendita sono indicati nel presente regolamento.
2. L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di inizio vendita. Entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi ed attrezzature.
3. Gli orari stessi sono modificati con apposita ordinanza del Sindaco, previa concertazione, ai sensi della LR 28/2005.
4. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti, con deroga all'entrata, nell'area mercatale, di cani se muniti di guinzaglio e, nei casi indicati, da museruola.

Articolo 27 – Variazione per miglioria e scambio di posteggi

E' consentito agli operatori richiedere miglioria del proprio posteggio o scambiarselo vicendevolmente, nel rispetto della procedura di cui ai commi seguenti. La miglioria è disposta nel caso di posteggi resisi vacanti, o comunque non assegnati, con apposito avviso riservato agli operatori concessionari di posteggio in un preciso mercato. Tali avvisi saranno emanati 60 giorni prima delle date previste dalla legge per l'invio alla Regione Toscana dei bandi di concorso per l'assegnazione pluriennale. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio;

La miglioria può essere negata per motivi igienico-sanitari o relativi alla disposizioni delle specializzazioni merceologiche;

I criteri per la formazione di una graduatoria delle istanze di miglioria sono:

- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese;
- a parità di condizioni si procederà a sorteggio.

I posteggi lasciati liberi da coloro che hanno usufruito della miglioria saranno messi a concorso, come previsto dalla normativa vigente.

Lo scambio di posteggio fra operatori di un mercato deve essere richiesto al Comune con apposita istanza a firma congiunta dei soggetti interessati e potrà riferirsi solo a posteggi di uno stesso mercato, nell'ambito del medesimo settore merceologico e con il rispetto degli spazi assegnati.

Gli operatori ammessi allo scambio consensuale devono poter vantare almeno tre anni di occupazione del proprio posteggio.

L'ufficio preposto provvederà all'annotazione della variazione sui rispettivi titoli abilitativi nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Gli spostamenti di posteggio per scambio comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio

Capo II – Posteggi fuori mercato

Articolo 28 – Norme generali

- 1 I posteggi fuori mercato sono individuati dall'Amministrazione Comunale con il Piano come indicato nella tabella allegata.
- 2 L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nel rispetto dei seguenti principi:
 - in caso di riassegnazione di posteggi già esistenti, nei posteggi extramercatali, sulla base delle norme che sono stabilite con l'intesa adottata il 5 Luglio 2012 in sede di conferenza unificata Stato-Regioni e nei successivi documenti di attuazione dell'Intesa stessa, così come individuato all'art. 7 del presente Regolamento;
 - in caso di assegnazione di posteggio di nuova istituzione, nei posteggi extramercatali sulla base delle norme stabilite con l'intesa adottata il 5 Luglio 2012 e nei successivi documenti di attuazione dell'Intesa stessa, comunque sulla base delle finalità di interesse generale da perseguire in riferimento a specifici ambiti del territorio comunale e delle specifiche attività commerciali da valorizzare con particolare riferimento alla tipicità ed alla genuinità ed originalità dei prodotti offerti, così come individuato all'art. 7 del presente Regolamento;
3. L'occupazione del posteggio è consentita ai relativi concessionari ed eventualmente a chi occupi l'area medesima a seguito di assenza del concessionario stesso previa, in quest'ultimo caso, comunicazione ai Vigili Urbani, anche telefonicamente, ai fini del computo dell'anzianità di presenza e per il pagamento della relativa tariffa. Solo nel caso in cui vi sia la contemporanea presenza di due o più operatori nello stesso posteggio, avrà la precedenza colui che è in possesso della maggiore anzianità di presenze e, a

parità della stessa, colui che ha una maggiore anzianità complessiva di iscrizione al Registro delle Imprese.

4. Per il rilascio delle concessioni temporanee il Comune indice appositi bandi con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Decorso 1 anno dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 29 – Individuazione e consistenza

Attualmente, sono presenti sul territorio comunale complessivamente due posteggi fuori mercato: uno a Bibbona, il venerdì, in Località “Il Mandorlo”, nell’area limitrofa al campo sportivo, caratterizzato da n. 2 operatori del settore alimentare e da n. 2 del settore non alimentare; uno a La California, il lunedì, in P. zza Galileo Galilei, caratterizzato da n. 2 operatori del settore alimentare e da n. 2 del settore non alimentare; è altresì intenzione dell’Amministrazione comunale individuare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, un ulteriore posteggio fuori mercato, a carattere stagionale, a Marina di Bibbona, precisamente in Piazza dei Papaveri, il martedì, dall’ultimo martedì di maggio all’ultimo di settembre, per n. 2 operatori del settore alimentare e 2 del settore non alimentare;

Articolo 30 - Autorizzazione per l’esercizio dell’attività su posteggi fuori mercato

1. Per i criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 31- Decadenza dell’autorizzazione

1. Per la decadenza dell’autorizzazione e di conseguenza, della concessione dei posteggi, si applicano le stesse disposizioni indicate all’art 14 del presente Regolamento.
2. La concessione di posteggio viene inoltre revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando sia in contrasto con nuove previsioni urbanistiche, nel qual caso si provvederà all’individuazione di una nuova area per l’ubicazione del posteggio, sentite le Associazioni di Categoria.
3. La concessione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando ai chioschi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza al presente regolamento ed alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose,
 - d) qualora l’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo,
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia;
 - f) in caso di irregolarità della posizione contributiva oltre il termine previsto dall’art. 40 – quinquies della LR 28/2005 e s.m.i.

Capo III – Fiere promozionali

Articolo 32 – Definizione e tipologie

1. Per Fiera Promozionale s’intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta per promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. Le fiere promozionali hanno per finalità la promozione di particolari tipologie merceologiche, in particolare articoli di cose antiche di pregio e meno antiche, cose usate prive di valore o di valore

esiguo, articoli di antiquariato, articoli di modernariato, prodotti artigianali locali o di altri Paesi e prodotti tipici locali comprendenti sia il settore alimentare che quello non alimentare.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa concertazione con le Associazioni di Categoria, di individuare, con atto di Giunta, eventuali eventi promozionali, anche a carattere occasionale, con le finalità previste dal presente articolo.

Articolo 33 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'Art.11, comma 2, lettera i) della Legge, ossia i venditori e gli espositori delle proprie opere d'arte nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche su supporto informatico.
2. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, i cui rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. L'effettuazione delle fiere promozionali può avvenire anche su iniziativa di soggetti terzi, mediante la presentazione di apposita domanda almeno 60 giorni prima rispetto al primo giorno di svolgimento dell'evento. Alla domanda deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
5. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il Comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione .
6. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali sono stabiliti dall'Art. 8 del presente regolamento.

Articolo 34 – Modalità di accesso degli operatori

1. Gli operatori sono tenuti ad entrare nell'area di svolgimento della Fiera Promozionale ed a posizionarsi nei posteggi assegnati un'ora prima dell'inizio della manifestazione; devono inoltre lasciare libera l'area della Fiera stessa tassativamente nell'ultimo giorno di svolgimento entro le 2 ore successive al termine dell'orario di vendita.

Articolo 35 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente, nella fiera promozionale, al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle suddette fiere è effettuata dal soggetto incaricato dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
3. Il soggetto incaricato provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera promozionale e le comunica al Comune. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comune.
4. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. All'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera promozionale, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal soggetto gestore per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività per la quale viene fatta richiesta di partecipazione, quale risulta dal registro delle imprese, per i soggetti obbligati alla iscrizione nel medesimo registro; infine si terrà conto della minore età anagrafica dell'operatore.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal soggetto gestore, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica, laddove presenti, e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 37 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali - previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative - sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi dell'art. 83 della LR 28/2005 e s.m.i. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 38- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza del Comando PM, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Capo IV – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario proposte all'amministrazione comunale previa concertazione con le organizzazioni di categoria

Articolo 39– Disposizioni relative alle manifestazioni commerciale a carattere straordinario

1. Eventuali manifestazioni commerciali a carattere straordinario (mercati sperimentali) potranno essere istituiti tramite deliberazione della Giunta Comunale previa concertazione con le parti sociali indicate nella legge.
2. L'eventuale sperimentazione dovrà avere un termine certo e potrà interessare un periodo massimo di tre anni.
3. I titoli abilitativi saranno validi per il solo periodo della sperimentazione.

4. Nel caso in cui venissero confermati, il Consiglio Comunale provvederà ad aggiornare il Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente l'area mercatale e per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere seguito l'iter previsto dalla legge regionale con la pubblicazione degli appositi bandi sul B.U.R.T.
5. Le presenze maturate durante la fase di sperimentazione non danno all'operatore nessun titolo di priorità nell'eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione definitiva del mercato.
6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide solo relativamente alla durata della medesima fase sperimentale.
7. Ai soli fini della sostituzione dell'eventuale titolare assente, durante il periodo di sperimentazione, verrà redatta apposita graduatoria tra gli spuntisti per l'assegnazione del posteggio rimasto temporaneamente libero.

Articolo 40– Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni inerenti l'attività dei mercati settimanali

TITOLO 3 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 41 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e le Ordinanze vigenti.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica, senza recare intralcio alla circolazione veicolare il tempo necessario per servirlo.
4. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i..

Articolo 42 - Zone escluse

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - nel Centro Storico del Comune;
 - su tutto il territorio di M. di Bibbona, esclusa l'area demaniale per la quale valgono le norme previste all'art. 42;
 - qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico;
 - in ogni caso in cui il commercio in forma itinerante si svolga ad una distanza inferiore ad un Km rispetto al mercato in corso.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle zone adiacenti alle aree *riservate al mercato* in concomitanza con lo svolgimento dei mercati stessi.

Articolo 43 - Svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare, ovvero nelle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione del Demanio Marittimo è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/1998 e solamente previo nulla osta dell'autorità competente, ed alle condizioni dalla stessa previste come di seguito riportate:

2. Al fine di consentire alla suddetta Autorità di stabilire le condizioni necessarie per garantire la fruizione turistico - balneare del lido ed il corretto uso delle altre aree del demanio marittimo, i Sindaci dei Comuni compresi in ciascun compartimento marittimo rendono noto, entro il quindici gennaio di ogni anno, mediante avviso pubblico, il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio al commercio su aree pubbliche, che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette, sono tenuti a comunicare loro i modi di esercizio dell'attività, (solo in forma itinerante), consentiti dal tipo di autorizzazione posseduta.

3. L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

- *esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;*
- *dalle ore 08.00 alle ore 20.00;*
- *esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, a solo titolo esemplificativo, bancarelle mobili, carretti ecc.*
- *senza ausili musicali ovvero di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;*
- *nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica;*

4. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in essa indicato.

5. Sono escluse dall'accesso:

- le aree marittime date in concessione a terzi;
- le aree demaniali su cui è vietato l'esercizio dell'attività;
- gli ambiti dunali;

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44- Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati, con approvazione in Giunta Comunale.

Articolo 45 - Attività stagionali

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

1. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
2. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano.

Articolo 46 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

Articolo 47 - Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.
2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

Art. 48 – Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del Codice del Commercio.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'art.14 bis della legge 125/2001.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta con atto dirigenziale la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio del Comune di Bibbona.

Articolo 49 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile dell'Area competente, all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.



Comune di Bibbona

MERCATO DI BIBBONA

LEGENDA

	Produttori Agricoli
	Portatori Handicap
	Titolari autorizzazioni all'esercizio del commercio
	Trasversali





Comune di Bibbona

MERCATO DI LA CALIFORNIA

LEGENDA

	Produttori Agricoli
	Portatori Handicap
	Titolari autorizzati all'esercizio del commercio
	Trasversine



MERCATO ESTIVO DI MARINA DI BIBBONA

